

Direzione centrale salute, politiche sociali e
disabilità'

Prot. n. 0034144 / P

Data 17/12/2021

Class SPS-SANUMA-PRE



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI
e DISABILITÀ

tel + 39 040 377 5551
fax + 39 040 377 5523

salute@certregione.fvg.it
salute@regione.fvg.it
I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

Allegato:

*Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità
Pubblica Veterinaria*

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE:

ERRATA CORRIGE Chiarimenti vaccinazione obbligatoria
anti SARS-CoV-2/COVID-19

Spett.li

Aziende ed Enti Sanitari della Regione Friuli
Venezia Giulia

Ordini dei Medici della Regione Friuli Venezia
Giulia

Ordini dei Farmacisti della Regione Friuli
Venezia Giulia

Medici di Medicina Generale e Pediatri di
Libera Scelta tramite i Direttori Sanitari delle
Aziende Sanitarie della Regione Friuli Venezia
Giulia

Servizio Assistenza Farmaceutica
Direzione Centrale Salute FVG

Direttore del Servizio sistemi informativi e
privacy
Direzione Centrale Salute FVG

Direttore del Servizio Assistenza ospedaliera e
territoriale
Direzione Centrale Salute FVG

FEDERFARMA FVG

ASSOFARM FARMACIEUNITE

E p.c.

Al Vicepresidente della Giunta del FVG
Dott. Riccardo Riccardi

Al Direttore Centrale della Salute
Dott. Gianna Zamaro

Spettabili Enti in indirizzo, si prega di non tener conto delle due note inviate in precedenza di data odierna e protocollo n. 34020 e 34019, erroneamente duplicate per un problema informatico, in quanto contenenti un refuso sulla verifica del richiamo (dose booster) per gli operatori di interesse sanitario. Di seguito si invia il testo corretto.

Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo 2000.

Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria

Referente del procedimento: dott. Manlio Palei

Referenti della comunicazione: dott.ssa Barbara Alessandrini; email: barbara.alessandrini@regione.fvg.it;

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità]

Visti gli articoli 3-ter, 4-bis e 4-ter del DL 44/2021 che prevedono, rispettivamente, che:

- l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- dal 10 ottobre 2021, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità;
- dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche ad altre categorie di soggetti, tra cui anche il personale che svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis del D.L. n. 44/2021.

Il legislatore nazionale, ha, pertanto, stabilito l'estensione dell'obbligo vaccinale, compresa la dose di richiamo, ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis del D.L. n. 44/2021.

I datori di lavoro delle strutture sanitarie, strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, come meglio definite dagli articoli del D.L. n. 44/2021 *ut supra* richiamati, devono, a decorrere dal 15 dicembre 2021, verificare che il proprio personale, che svolge attività lavorativa nelle predette strutture a qualsiasi titolo, ad eccezione di quello con contratti esterni, adempia all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende sia il ciclo vaccinale primario che la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute (per gli operatori di interesse sanitario e per il personale non sanitario precitato, il richiamo può essere effettuato a partire dai 5 mesi dal ciclo primario ed entro la scadenza del greenpass da vaccinazione, ovvero 9 mesi dal completamento del ciclo).

Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis del D.L. 44/2021, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.

I responsabili delle predette strutture assicurano il rispetto dell'obbligo vaccinale, applicando le disposizioni di cui al DL 44/2021, incluso l'articolo 4, commi 2 e 7, in merito alla possibilità di esenzione dall'obbligo vaccinale e di adibire i soggetti obbligati, per il periodo in cui la vaccinazione sia omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Con riguardo alla fattispecie di esenzione dall'obbligo vaccinale, la scrivente amministrazione ritiene che il Medico di Medicina Generale (MMG), a cui il comma 2 dell'art. 4

del D.L. 44/2021 ascrive la responsabilità della certificazione, sia esclusivamente quello dell'assistito, e non uno qualsiasi dei professionisti che svolgono l'attività di MMG, poiché tale sanitario ha puntuale conoscenza della storia clinica del paziente e delle sue eventuali documentate patologie che controindicano la vaccinazione, costituendo pericolo per la salute in caso di vaccinazione, elencate nella Circolare ministeriale del 4 agosto 2021.

I responsabili delle strutture sopra indicate verificano il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante le certificazioni verdi COVID-19 e, nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli stessi invitano formalmente l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante:

- a) l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del DL 44/2021;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale previsto dal DL 44/2021.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione di cui al punto c), i responsabili delle strutture invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione entro tre giorni da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, o dell'attestazione relativa all'omissione/differimento della stessa (certificazione per motivi di salute) o della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o dell'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale, i responsabili delle strutture devono accertare l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e darne immediata comunicazione scritta all'interessato.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è efficace fino:

- 1) alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario;
- 2) alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro della somministrazione della dose di richiamo.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Dott. Manlio Palei
(firmato digitalmente)